



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)
con il Ministro dello sviluppo economico (PASSERA)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PROFUMO)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (ORNAGHI)
e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione (RICCARDI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2013

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	13
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	17
Disegno di legge	»	21
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale.....	»	24
Testo dell'Accordo facente fede in caso di divergenza nell'interpretazione	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka è stato firmato a Roma il 16 aprile 2007 dall'onorevole Ministro Massimo D'Alema e dal Ministro degli esteri srilankese Rohitha Bogollagama.

La finalizzazione dell'intesa è nata dal desiderio di entrambe le Parti di promuovere la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, destinando loro fondi adeguati alle esigenze dei due Paesi, anche alla luce del consistente impegno assunto dall'Italia nell'assistenza *post*-tsunami e del conseguente reciproco impegno a rafforzare le relazioni bilaterali.

Una volta in vigore l'Accordo permetterà, tra l'altro, di sviluppare nuove collaborazioni nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria, di favorire l'insegnamento della lingua italiana, estremamente utile per gli srilankesi che vengono nel nostro Paese per lavoro, così come di promuovere missioni archeologiche ed avviare ricerche scientifiche congiunte in settori di comune interesse.

Il reciproco desiderio di promuovere e sviluppare attività che stimolino la cooperazione bilaterale in campo culturale, scientifico e tecnologico viene citato nell'articolo 1 dell'Accordo. Con esso le Parti riconoscono anche che gli scambi e l'arricchimento culturale sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

L'articolo 2 impegna ciascuna Parte contraente a favorire la cooperazione tra le rispettive università, gli istituti di alta forma-

zione nei settori dell'arte e della musica e gli istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse. A tal fine Italia e Sri Lanka promuoveranno lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e promuoveranno gli scambi interuniversitari, così come le ricerche scientifiche congiunte.

Con l'articolo 3 i due Paesi hanno concordato di favorire la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e di sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

L'articolo 4 stabilisce che le Parti contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso o dagli accordi complementari che potrebbero scaturirne.

L'intesa incoraggia la cooperazione nei settori dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo, così come l'attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche (articoli 5 e 6).

L'articolo 7 pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione. Al riguardo l'Italia e lo Sri Lanka effettueranno scambi di documentazione e di esperti, organizzeranno conferenze, seminari e corsi di formazione e svilupperanno ricerche congiunte in settori di comune interesse.

L'Accordo non manca di promuovere la collaborazione in campo archeologico ed etnologico, anche attraverso lo scambio di in-

formazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni (articolo 8).

L'articolo 9 invita le Parti ad offrire reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte contraente, per studi e ricerche a livello universitario e *post-universitario*.

La collaborazione italo-srilankese viene estesa nell'articolo 10 anche alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte e a proteggere il patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia e tenendo conto delle Convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.

L'Articolo 11 sancisce che le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù. Il successivo articolo 12 le impegna a sostenere la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei attraverso lo scambio di materiale e di esperti, mentre con l'articolo 13 i due Paesi concordano di favorire la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria.

L'articolo 14 disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo e prevede, qualora necessario, che possano essere finalizzati accordi specifici volti a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale relativi alle materie di cui all'intesa.

Con l'articolo 15, le Parti contraenti istituiscono una commissione mista per la coo-

perazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La commissione mista approverà programmi esecutivi pluriennali e si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nelle rispettive capitali.

Ogni controversia tra le Parti concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sarà risolta amichevolmente con consultazioni o negoziazioni attraverso i canali diplomatici (articolo 16).

L'articolo 17 attribuisce all'intesa una durata illimitata e ne sancisce le modalità di denuncia. Esso ne disciplina inoltre l'entrata in vigore, prevedendo che avvenga alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste. Riconosce inoltre a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, *in toto* o in parte, dell'Accordo stesso.

L'Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologica tra Italia e Sri Lanka è stato firmato in lingua italiana, inglese e singalese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con lo Sri Lanka in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 1

Al fine di favorire le iniziative rivolte allo studio delle rispettive lingue e letterature, si prevedono le seguenti attività così quantificate:

- contributi ad istituzioni scolastiche secondarie srilankesi per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana (Ministero degli affari esteri) € 12.000,00
 - contributi ad istituzioni universitarie srilankesi per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di insegnanti locali di italiano (Ministero degli affari esteri) € 8.000,00
 - per l'invio di forniture librerie, materiale didattico ed audiovisivo ad istituzioni scolastiche ed accademiche srilankesi quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana, si prevede un onere complessivo di (Ministero degli affari esteri) € 10.000,00
 - per la concessione di premi e contributi, volti a promuovere nello Sri Lanka la traduzione e la pubblicazione del libro italiano (Ministero degli affari esteri) € 5.000,00
- Totale onere art. 1* € 35.000,00

da iscrivere sul bilancio del Ministero degli affari esteri

Articolo 2

Per promuovere la collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso la stipula di intese fra università, l'attivazione di cattedre di lingua italiana, lo scambio di docenti e la realizzazione di ricerche congiunte, si prevedono le seguenti attività i cui oneri sono così quantificati:

- contributi ad istituzioni universitarie srilankesi per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana (Ministero degli affari esteri) € 12.000,00

Per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

- spese di soggiorno x 5 docenti srilankesi in Italia (euro 120,00 x 8 giorni x 5 persone) (Ministero degli affari esteri) € 4.800,00

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare nello Sri Lanka 5 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

- spesa per 5 biglietti aerei Roma/Colombo/Roma (euro 2.000,00 x 5 persone) (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) € 10.000,00
- per sviluppare la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, nell'ambito delle discipline artistiche, musicali, coreutiche, del teatro e del *design*, si prevede l'attivazione di programmi congiunti con un onere complessivo di (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) € 20.000,00

Totale onere art. 2 € 46.800,00

di cui euro 16.800,00 da iscrivere sul bilancio del Ministero degli affari esteri ed euro 30.000,00 da iscrivere sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 3

Per la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, è prevista una missione nello Sri Lanka di 3 funzionari appartenenti all'area della dirigenza, di cui 1 del Ministero degli affari esteri e 2 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per 5 giorni con i seguenti oneri (a decorrere dall'anno 2014):

- spese di viaggio per 3 biglietti Roma/Colombo/Roma (euro 2.000,00 x 3 persone) € 6.000,00
- spese di pernottamento (euro 200,00 x 4 giorni x 3 persone) € 2.400,00
- spese di vitto (euro 60,00 x 5 giorni x 3 persone) € 900,00

Totale onere articolo 3 (solo per l'anno 2014) . . . € 9.300,00

di cui euro 3.100,00 da iscriverne sul bilancio Ministero degli affari esteri e euro 6.200,00 da iscriverne sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 5

- per assicurare la realizzazione nello Sri Lanka di iniziative di rilievo nel settore artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede una spesa complessiva di (Ministero degli affari esteri) € 30.000,00
 - per l'attività promozionale della formazione artistica giovanile nel campo delle arti visive, *design*, musica, teatro e delle discipline coreutiche, si prevede un onere complessivo di (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) € 30.000,00
- Totale onere articolo 5 . . .* € 60.000,00

di cui: euro 30.000,00 da iscriverne sul bilancio del Ministero degli affari esteri ed euro 30.000,00 sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 6

La costituzione nonché l'attività di organizzazioni (come istituti di cultura ed associazioni culturali) di cui al presente articolo, che promuovano la realizzazione di attività culturali d'intesa con l'altra Parte contraente, resta subordinata, ai sensi della vigente legislazione, all'approvazione di appositi atti normativi che prevedano idonea copertura finanziaria.

Articolo 7

Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori.

Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 10 soggiorni di ricerca di breve durata (10 giorni, euro 120,00 ciascuno) e 10 soggiorni di lunga durata (1 mese, euro 1.300,00 ciascuno), ospitando annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

- n. 10 docenti o ricercatori per un periodo di 10 giorni.
Spesa per soggiorni di breve durata (euro 120,00 al giorno x 10 giorni x 10 persone) (Ministero degli affari esteri) € 12.000,00
- n. 10 docenti o ricercatori per un periodo di 1 mese.
Spesa per soggiorni di lunga durata (euro 1300,00 x 1 mese x 10 persone) (Ministero degli affari esteri) € 13.000,00

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si può ipotizzare che l'Italia possa inviare nello Sri Lanka 10 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

- spesa per 10 biglietti aerei Roma/Colombo/Roma (euro 2.000,00 x 10) (Ministero degli affari esteri) € 20.000,00
 - per la concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, si prevedono iniziative complessivamente quantificabili in (Ministero degli affari esteri) € 50.000,00
 - per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi, è ipotizzabile il finanziamento di progetti di ricerca congiunti con la spesa complessiva di (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) € 26.000,00
- Totale onere articolo 7 . . .* € 121.000,00

di cui euro 95.000,00 da iscrivere sul bilancio Ministero degli affari esteri ed euro 26.000,00 da iscrivere sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 8

Gli oneri di cui al presente articolo sono stati quantificati al successivo articolo 12, prevedendo lo scambio di esperti che promuovano la cooperazione anche in campo archeologico ed etnologico.

Articolo 9

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti srilankesi, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 36 borse di studio con i seguenti oneri:

- borsellino mensile (euro 620,00 x 36 mensilità) € 22.320,00
- Totale onere articolo 9 . . .* € 22.320,00

da iscrivere sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Articolo 10

Le attività relative alla Convenzione UNESCO di cui al presente articolo (attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte) sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni (Ministero per i beni e le attività culturali), pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Articolo 11

Per promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù è previsto il contributo complessivo di (Ministero degli affari esteri)

	€	5.000,00
<i>Totale onere articolo 11 . . .</i>		€ 5.000,00

da iscrivere sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Articolo 12

Per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dei due Paesi, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, sono previste le seguenti attività con i rispettivi oneri:

- spese di soggiorno per 3 esperti (1 bibliotecario-archivista, 1 museologo ed 1 archeo-etnologo) srilankesi (euro 120,00 al giorno x 8 giorni x 3 persone)	€	2.880,00
- spese di viaggio per 3 esperti (1 bibliotecario-archivista, 1 museologo ed 1 archeo-etnologo) italiani (3 biglietti Roma/Colombo/Roma) (euro 2.000,00 x 3 persone)	€	6.000,00
<i>Totale onere articolo 12 . . .</i>		€ 8.880,00

a carico del bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali

Articolo 13

La collaborazione ed i contatti che le Parti contraenti incoraggeranno tra i rispettivi organismi radiotelevisivi e tra stampa ed editoria, ai sensi del presente articolo, sono già svolti nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni, pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Articolo 15

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una commissione mista incaricata di redigere programmi esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e nello Sri Lanka. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 3 funzionari appartenenti all'area della dirigenza, di cui 1 del Ministero degli affari esteri, 1 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed 1 del Ministero per i beni e le attività culturali per un periodo di 5 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (a decorrere dall'anno 2014):

– spese di viaggio per 3 biglietti aerei Roma/Colombo/Roma (euro 2.000,00 x 3 persone)	€	6.000,00
– spese di pernottamento (euro 200,00 x 4 giorni x 3 persone)	€	2.400,00
– spese di vitto (euro 60,00 x 5 giorni x 3 persone)	€	900,00

Si precisa che la possibilità prevista per la commissione mista – qualora ritenuto opportuno – di creare dei gruppi di lavoro ai sensi del presente articolo non è suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali gruppi altro non costituirebbero se non un formato più ristretto della stessa commissione mista, e, pertanto, ad essi potrebbero prendere parte solo i componenti di quest'ultima.

Totale onere articolo 15 (solo per l'anno 2014) . . . € 9.300

di cui euro 3.100,00 da iscrivere sul bilancio Ministero degli affari esteri, euro 3.100,00 da iscrivere sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e euro 3.100,00 da iscrivere sul bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, per euro 86.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e per euro 95.300,00 a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 8.880,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e per euro 11.980 a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per euro 204.120,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e per euro 210.320,00 a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

Articolo	2012	2013	2014
Art. 1	35.00000	35.000,00	35.000,00
Art. 2	46.800,00	46.800,00	46.800,00
Art. 3	-	-	9.300,00
Art. 5	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 7	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Art. 9	22.320,00	22.320,00	22.320,00
Art. 11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 12	8.880,00	8.880,00	8.880,00
Art. 15	-	-	9.300,00
TOTALE	299.000,00	299.000,00	317.600,00

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana nello Sri Lanka, allo scambio di docenti ed esperti, alla realizzazione di eventi culturali ed espositivi, alla concessione di borse di studio, alle riunioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» del programma della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», il programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria», il programma «Cooperazione in materia culturale» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» ed il programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», il programma «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», il programma «Tutela dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» ed il programma «Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee, tutela e valorizzazione del paesaggio» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Mini-

stero per i beni e le attività culturali, il programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

La firma dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Sri Lanka soddisfa il comune desiderio di rafforzare le già buone relazioni di amicizia testimoniate, tra l'altro, dalla consolidata presenza in Italia di una numerosa ed apprezzata comunità srilankese.

La finalizzazione dell'intesa è nata dal desiderio di entrambe le Parti di promuovere la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, destinando loro fondi adeguati alle esigenze dei due Paesi, anche alla luce del consistente impegno assunto dall'Italia nell'assistenza *post*-tsunami e del conseguente reciproco impegno a rafforzare le relazioni bilaterali.

L'entrata in vigore dell'intesa offrirà ai due Paesi un valido strumento giuridico di riferimento e fondi adeguati a promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni, aprendo orizzonti di cooperazione in settori che meritano un'attenzione particolare, quale quello dell'insegnamento della lingua italiana in Sri Lanka, estremamente utile per quei lavoratori interessati a venire a lavorare nel nostro Paese.

2. *Analisi del quadro normativo nazionale*

Non esistono accordi in vigore tra i due Paesi nella materia in oggetto.

3. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *a*), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non esistono al momento progetti di legge su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

2. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12. *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto di previsto soprat-

tutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14. *Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non si introducono nuove definizioni normative.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non vi sono effetti abrogativi conseguenti all'entrata in vigore dell'atto normativa.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. Con l'articolo 15, le Parti contraenti istituiscono una commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La commissione mista approverà programmi esecutivi pluriennali e si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nelle rispettive capitali.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. Il contesto e gli obiettivi

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

La materia non è attualmente regolata da alcun accordo.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

L'Accordo costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale tra i due Paesi. Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi attuali in materia, alla luce del consistente impegno assunto dall'Italia nell'assistenza *post*-tsunami e del conseguente reciproco impegno a rafforzare le relazioni bilaterali.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

L'Accordo risponde alla necessità di offrire ai due Paesi un valido strumento giuridico di riferimento e fondi adeguati a promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni, aprendo orizzonti di cooperazione in settori che meritano un'attenzione particolare, quale quello dell'insegnamento della lingua italiana in Sri Lanka, estremamente utile per quei lavoratori interessati a venire a lavorare nel nostro Paese dove è già presente una folta comunità srilankese. A tale proposito, è opportuno segnalare come la presenza srilankese in Italia sia andata gradatamente aumentando negli ultimi anni, tanto da raggiungere la cifra stimata di oltre 100.000 persone, tra legali ed illegali (81.099 unità al primo gennaio 2011 secondo i dati ISTAT). Inoltre, tra Italia e Sri Lanka è stato concluso un accordo di riammissione con scambio di note avvenuto il 24 settembre 2001, la cui applicazione è più che soddisfacente. A riconoscimento di tale collaborazione, dal 2002 lo Sri Lanka ha beneficiato di quote riservate di ingressi nell'ambito dell'annuale decreto flussi. L'Italia è, infatti, l'unico Paese, nell'ambito dell'Unione europea, a concedere termini particolarmente vantaggiosi allo Sri Lanka in materia di permessi di lavoro. Anche per il 2011 è stato confermato il contingente di 3.500 visti di lavoro. Alla quota di permessi per lavoro non stagionale si aggiunge il trattamento preferenziale accordato al Paese nell'allocazione dei visti per lavoratori subordinati stagionali.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento*

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, una volta in vigore, l'Accordo permetterà, tra l'altro, di sviluppare nuove collaborazioni nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria, di favorire l'insegnamento della lingua italiana, estremamente utile per gli srilankesi che vengono nel nostro Paese per lavoro, così come di promuovere missioni archeologiche ed avviare ricerche scientifiche congiunte in settori di comune interesse. Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Sri Lanka poiché quello in oggetto è il primo accordo firmato in materia. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento degli interscambi tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti di raggiungimento*

A beneficiare dell'Accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati nonché persone fisiche e giuridiche operanti nei campi della cultura e dell'istruzione.

SEZIONE 2. Procedure di consultazione

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la promozione del sistema paese e la Direzione generale per la mondializzazione) in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali; per la parte srilankese, il Ministero degli affari esteri.

L'applicazione concreta dell'Accordo viene affidata alla stipula di programmi esecutivi pluriennali approvati dalla commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle due capitali.

SEZIONE 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia in ambito culturale a livello mondiale derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre, senza l'intervento regolatorio permarrebbero le criticità evidenziate alla lettera B) della sezione I.

SEZIONE 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la Controparte, in considerazione della tipologia e qualità degli obiettivi perseguiti.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in settori di particolare interesse quali quelli della tutela del patrimonio artistico, culturale ed archeologico.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

Obblighi informativi sussistono a carico del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali, che provvederanno al monitoraggio degli oneri previsti dall'opzione regolatoria riferendo in merito al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli eventuali scostamenti ed all'adozione delle conseguenti misure.

D) *Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate*

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. A tal fine, è previsto un onere a carico dello Stato, per la quale

è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6. Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito di un'apposita commissione mista *ex* articolo 15 dell'Accordo.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

All'Accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio, delle attività connesse.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR*

L'articolo 17 attribuisce all'intesa una durata illimitata e ne sancisce le modalità di denuncia e riconosce a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, *in toto* o in parte, dell'Accordo stesso. Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo culturale, archeologico e d'istruzione con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 3, 7, 12 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 68.680 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 87.280 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 5, 7, 9 e 11, pari a euro 230.320 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 2, 3, 7, 12 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i beni e le attività culturali provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA
DELLO SRI LANKA SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA
CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA
TECNOLOGIA**

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia fra i due Paesi, sulla base del rispetto della sovranità di ciascun Paese,

Desiderosi di favorire il trasferimento di tecnologie,

Riconoscendo il bisogno di promuovere la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Scopo dell'Accordo

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano una migliore conoscenza dei patrimoni culturali dei due Paesi e che stimolino la cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra i due Paesi.

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che promuovano e sviluppino la conoscenza e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Le Parti Contraenti riconoscono che gli scambi e l'arricchimento culturale sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

Articolo 2

Cooperazione tra Istituzioni Accademiche e Istituti di Ricerca

Le Parti Contraenti, in accordo con la legislazione e le normative vigenti, favoriranno la cooperazione tra le loro rispettive Università, gli Istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli Istituti scientifici e culturali nei settori di reciproco interesse.

Le due Parti Contraenti favoriranno e faciliteranno la collaborazione in campo accademico tra i due Paesi, incrementando la cooperazione tra le Università mediante lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e promuovendo gli scambi inter-universitari, così come le ricerche scientifiche congiunte in campi di interesse comune.

Articolo 3

Cooperazione in Campo Scolastico

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi dell'altra Parte Contraente, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Articolo 4

Partecipazione di Organizzazioni Internazionali

Le Parti Contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo o negli accordi complementari che potrebbero scaturirne.

Articolo 5

Collaborazione nel campo dell'Arte, Cinema, Musica, Teatro, Danza

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, incoraggeranno la cooperazione nei settori dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a mostre, festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Articolo 6

Istituti e Associazioni Culturali

Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità finanziarie, l'attività di istituzioni culturali dell'altra Parte Contraente, quali Istituti di Cultura, Associazioni Culturali e Istituzioni Scolastiche. Tali istituzioni usufruiranno di tutte le facilitazioni necessarie all'effettiva realizzazione delle loro attività, nel rispetto delle leggi in vigore nel Paese ospitante.

Articolo 7

Cooperazione Scientifica

Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le aree di cooperazione e le aree prioritarie di ricerca che possono essere considerate di particolare reciproco interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.

Al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti Contraenti incoraggeranno:

- a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- b) lo scambio di visite di esperti e di specialisti;
- c) l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici e corsi di formazione;
- d) lo sviluppo di progetti comuni di ricerca, studi e pianificazioni in settori di ricerca concordati.

Inoltre le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno relazioni e collaborazioni più strette tra le rispettive organizzazioni e le istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscano in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.

Articolo 8

Cooperazione Archeologica ed Etnologica

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione in campo archeologico ed etnologico, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse, inoltre, promuoveranno reciprocamente le missioni archeologiche ed etnologiche dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio.

Articolo 9 Borse di Studio

Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.

Articolo 10 Protezione dei Beni Culturali

Le Parti Contraenti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Articolo 11 Scambi Giovanili

Le Parti Contraenti incoraggeranno programmi di scambio così come lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù.

Articolo 12 Archivi, Biblioteche e Musei

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Articolo 13 Radio, Televisione e Stampa

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria.

Articolo 14 Proprietà Intellettuale

Le Parti Contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla Proprietà Intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo nel rispetto degli obblighi derivanti dalle proprie Leggi e dagli Accordi Internazionali in materia di tutela dei Diritti sulla Proprietà Intellettuale sottoscritti da entrambe le Parti Contraenti.

Qualora necessario, entrambe le Parti Contraenti si consulteranno ed esamineranno la possibilità di finalizzare accordi specifici volti a proteggere i Diritti sulla Proprietà Intellettuale relativi alle materie di cui al presente Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette alla tutela dei Diritti sulla Proprietà Intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo, non saranno divulgate a Terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti Contraenti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà Intellettuale.

Le Parti Contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologia fra i rispettivi Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi specifici.

Articolo 15 Commissione Mista

Le Parti Contraenti concordano di istituire una Commissione Mista per dare applicazione al presente Accordo, per discutere questioni che possono derivare dalla sua applicazione e per dare tutte le direttive necessarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

La Commissione Mista sarà composta da un eguale numero di rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti e si riunirà di comune accordo, quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia. La Commissione Mista potrà, qualora ritenuto necessario, creare gruppi di lavoro.

Ai fini di un'efficace applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti stileranno Programmi Esecutivi pluriennali.

Articolo 16 Controversie

Ogni controversia tra le Parti Contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente con consultazioni o negoziati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 17
Ratifica ed Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste e resterà in vigore sino a quando non sarà denunciato secondo le procedure previste dal presente Articolo.


Ciascuna delle Parti Contraenti potrà chiedere per iscritto una revisione o un emendamento, in parte o *in toto*, del presente Accordo. Le revisioni o gli emendamenti che sono stati concordati da entrambe le Parti Contraenti entreranno in vigore con le stesse modalità di cui al comma uno del Presente Articolo.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia di questo Accordo non inciderà sulla validità e sulla durata dei programmi o delle attività in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, a meno che le Parti Contraenti non concordino diversamente.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA il 16-04-2007, in due originali nelle lingue italiana, singalese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DEMOCRATICA SOCIALISTA
DELLO SRI LANKA



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC
SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA IN THE FIELDS OF CULTURAL,
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION**

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, hereinafter referred to as the "Contracting Parties,"

Desirous of strengthening the friendly relations between the two Countries, on the basis of the sovereignty of each Country,

Desirous of encouraging technological transfer,

Recognising the need to promote mutual understanding and co-operation through the development of cultural, scientific and technological relations,

Have agreed as follows:

Article 1

Purpose of the Agreement

The present Agreement aims to promote and realise activities that facilitate a better knowledge of the cultural heritage of the two Countries and stimulate co-operation in the cultural, educational, scientific and technological fields between the two Countries.

The Contracting Parties agree to encourage initiatives that shall promote and develop the knowledge and teaching of each Contracting Party's own language in the territory of the other Contracting Party.

The Contracting Parties recognise that exchanges and cultural enrichment support the promotion of common values including the respect for human rights.

Article 2

Co-operation between Academic Institutions and Research Organisations

The Contracting Parties, in accordance with their relevant domestic laws and regulations, shall promote co-operation between their respective Universities, Institutions of higher artistic, musical education and scientific and cultural Institutions in agreed areas of mutual interest.

The two Contracting Parties shall favour and facilitate collaboration in the academic field between the two Countries, by increasing co-operation between Universities through the exchange of lecturers, lectors, and researchers and by promoting inter-university exchanges, as well as joint scientific research in fields of mutual interest.

Article 3

Co-operation in primary and secondary education

The Contracting Parties shall encourage co-operation in the field of primary and secondary education and the development of the mutual understanding of each other's educational systems, particularly through the exchange of experts.

Article 4

Participation of International Organisations

The Contracting Parties shall request, by mutual agreement, the participation of international bodies for funding or implementing the programs or projects resulting from the co-operation forms envisaged in this Agreement or in the ancillary agreements deriving therefrom.

Article 5

Co-operation in the field of Art, Cinema, Music, Theatre, Dance

The Contracting Parties, on the basis of their available funds, shall encourage co-operation in the fields of art, music, dance, theatre, and cinema through the exchange of artists and through reciprocal participation at exhibitions, festivals, film festivals and other high profile events. The Contracting Parties shall favour the exchange of high level exhibitions representative of their artistic and cultural heritage.

Article 6

Institutes and Cultural Associations

The Contracting Parties shall encourage on their territory, by mutual agreement, and within the limits of the funds available, the activities of the cultural institutions of the other Contracting Party, namely Institutes of Culture, Cultural Associations, and Educational Institutions. Such institutions shall be afforded all the facilities necessary for the implementation of their activities according to the hosting Contracting Party's national legislation.

Article 7

Scientific Co-operation

The Contracting Parties shall agree periodically upon the fields of co-operation and priority areas of research that can be considered of particular mutual interest for the attainment of their common scientific aims.

In order to promote scientific and technological co-operation, the Contracting Parties shall encourage:

- a) The exchange of scientific and technological documentation;
- b) The exchange of visits of experts and specialists;
- c) The organisation of conferences, scientific and technological seminars and training courses;
- d) The organisation of joint research projects, studies and planning in the agreed fields of research.

Further the Contracting Parties shall encourage and foster closer relations and co-operation between their relevant organisations and the public or private scientific Institutions that specifically support the introduction of new technologies.

Article 8

Archaeological and Ethnological Co-operation

The Contracting Parties shall support co-operation in the archaeological and ethnological fields, particularly through the exchange of information and experiences, symposia, seminars and joint research. Further they shall mutually promote each other's archaeological and ethnological missions in their own territory.

Article 9

Scholarships

The Contracting Parties shall mutually make available scholarships to students and graduates of the other Contracting Party, for studies and researches at undergraduate and post-graduate level.

Article 10

Cultural Heritage Protection

The Contracting Parties agree to cooperate in order to contrast illicit trade in works of art with preventive, repressive and remedial measures in accordance to the respective national legislations, and in accordance to the obligations ensuing the 1970 UNESCO International Convention on the Means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export and Transfer in Ownership of Cultural Property, and taking into account the principles of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

The Contracting Parties also agree to cooperate on the protection of submerged ~~cultural heritage according to the respective legislations in point of submarine~~ archaeology and considering the principles contained in the 2001 UNESCO International Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage.

Article 11

Youth Affairs

The Contracting Parties shall encourage exchanges programmes as well as exchanges of information and experiences in the field of youth affairs.

Article 12

Archives, Libraries and Museums

The Contracting Parties shall encourage collaboration between their respective archives, libraries and museums through the exchange of materials and experts.

Article 13**Radio, Television, and Print Media**

The Contracting Parties shall encourage contacts and collaboration between their respective radio and television bodies, and print media.

Article 14**Intellectual Property**

The Contracting Parties agree to protect Intellectual Property Rights arising from the implementation of the present Agreement in accordance with their respective laws, as well as obligations arising from International Agreements in the field of Intellectual Property Rights which both the Contracting Parties have subscribed.

Whenever necessary, both Contracting Parties shall consult each other and examine the feasibility of concluding specific Agreements in order to protect Intellectual Property Rights in respect of matters within the scope of the present Agreement.

~~Scientific and technological information subjected to intellectual property rights and derived from co-operative activity arising from the present Agreement, shall not be~~ divulged to Third Parties without the previous written authorisation of both Contracting Parties and in compliance with international rules in the field of Intellectual Property.

The Contracting Parties shall encourage technological transfer between their respective State and Public Authorities, Associations and Organisations, in compliance with obligations arising from specific agreements.

Article 15**Joint Commission**

The Contracting Parties agree to establish a Joint Commission for the implementation of this Agreement, to discuss issues that might arise from its application and to make all the necessary recommendations for the achievement of its objectives.

The Joint Commission shall consist of an equal number of representatives from both Contracting Parties and shall meet when considered appropriate by mutual agreement, alternately in Sri Lanka and in Italy. The Joint Commission may, whenever considered necessary, establish working groups.

For the purpose of the effective implementation of this Agreement the Contracting Parties shall draw out multiannual Executive Programmes.

Article 16

Disputes

Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations through the diplomatic channel

Article 17

Ratification and Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels of the completion of their respective internal procedures and shall continue in force until termination in accordance with the provisions of this Article.


Each Contracting Party may request in writing a revision or amendment of all or part of this Agreement. Any revision or amendment that has been agreed to by both Contracting Parties shall come into effect with the same modality as per the first ~~paragraph of the present Article.~~

The present Agreement can be terminated any time and termination shall be effective six months after notification to the other Contracting Party. The termination of the present Agreement shall not affect the validity and duration of the programmes and activities under way agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless otherwise decided by Both Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in ROYE on 16TH APRIL 2007, in two originals in the Italian, Sinhala and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE DEMOCRATIC SOCIALIST
REPUBLIC OF SRI LANKA

